



Il Ministro delle Attività Produttive

VISTO l'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, tra l'altro, prevede la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico;

VISTO l'articolo 21 comma 10 della legge 5 marzo 2001 n. 57 che al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, ad integrazione di quanto già previsto dal citato art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie;

VISTO l'articolo 23 comma 5 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, che prevede anche l'utilizzo delle disponibilità finanziarie in economia per progetti non realizzati ovvero realizzati con minori costi per i quali sono state concesse le agevolazioni per le finalità di cui all'articolo 103, comma 5, della legge 388/00;

VISTA la circolare del Ministro delle Attività Produttive del 10 dicembre 2002 n. 900501 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239, del 28 dicembre 2002 che emana un bando per le incentivazioni ai progetti di imprese che realizzano progetti di commercio elettronico;

CONSIDERATO che con convenzione del 27 luglio 2001 modificata ed integrata con atto aggiuntivo del 27 maggio 2003 è stata affidata, mediante gara per licitazione privata indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea S del 13 marzo 2001 n. 50, la gestione amministrativa degli interventi al Gestore costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese, composto da M.C.C. S.P.A. Banco di Sicilia S.P.A. e IRFIS Mediocredito della Sicilia S.P.A. (nel seguito chiamato Gestore);

CONSIDERATO che gli interventi previsti con il bando emanato con la circolare n. 900501 dispongono una procedura automatica di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 per l'approvazione delle domande;

VISTO il decreto del 28 febbraio 2003, del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 dell'8 marzo 2003, che sospende, a decorrere dal 28 febbraio 2003, la ricezione delle domande per la concessione delle agevolazioni sui bandi emanati con circolari n. 900501 e n. 900502 del 10 dicembre 2002;

CONSIDERATO che le dichiarazioni domanda di fruizione presentate alla data del presente decreto non esauriscono l'importo delle risorse prenotate e che risultano quindi disponibilità finanziarie per la prosecuzione dei medesimi interventi per euro 68.000.000,00;

CONSIDERATA la volontà del Ministero di riaprire i termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 123/98 laddove prevede che "Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale";

TENUTO CONTO che le risorse poste a bando per la concessione delle agevolazioni devono, ai sensi del 5° comma dell'art. 103 della legge n. 388/00, tener conto delle distinzioni tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese nonché delle iniziative comuni delle stesse imprese assegnando priorità verso forme associative ovvero forme consortili;

TENUTO CONTO di voler ridurre i tempi per la presentazione da parte delle imprese della domanda di fruizione delle agevolazioni ed effettuare la liquidazione delle agevolazioni una sola volta, al termine della realizzazione del progetto;

TENUTO CONTO di voler prevedere che le spese in progetto siano indicate per classi omogenee sia nella domanda di fruizione nonché nelle relazioni annesse alle domande di prenotazione e di fruizione nonché di voler prevedere per ciascuna impresa in 30.000,00 euro l'importo minimo della spesa ammissibile all'agevolazione ed in 100.000,00 euro l'importo massimo;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de-minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet del Ministero (www.attivitaproductive.gov.it) ovvero del Gestore (www.mcc.it)

DECRETA

Art. 1

1. La dichiarazione domanda di prenotazione delle risorse, per ottenere le agevolazioni di cui al 5° comma dell'art. 103 della legge 388/00 a fronte di progetti di commercio elettronico deve essere presentata al Gestore MCC SPA a partire dal 60esimo giorno e fino al 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per la prenotazione delle risorse e la successiva fruizione delle agevolazioni si applicano le disposizioni della circolare del 10 dicembre 2002 n. 900501, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente decreto. Il testo aggiornato della circolare, comprensivo delle modifiche apportate dal presente decreto nonché i relativi

allegati sono disponibili sul sito www.attivitaproductive.gov.it e sul sito www.mcc.it

2. La prenotazione delle risorse è effettuata su una disponibilità finanziaria di euro 68.000.000,00 che potrà essere aumentata fino alla data del decreto di prenotazione delle risorse, tenuto conto delle modifiche di precedenti impegni relative a progetti agevolati con il bando emanato con circolare n. 900501 del 10 dicembre 2002.

3. La dichiarazione domanda di prenotazione delle risorse deve essere presentata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico disponibile all'indirizzo internet <http://www.mcc.it>. Il Gestore MCC S.p.A. rilascerà ricevuta contenente l'identificativo della domanda, che sarà assegnato dalla procedura informatica sulla base dell'ordine cronologico automaticamente determinato al momento in cui pervengono i moduli di domanda presso l'infrastruttura tecnologica deputata alla ricezione telematica. Non saranno prese in considerazione e saranno restituite alle imprese le domande che non siano pervenute al Gestore con le modalità sopra specificate.

4. Il modulo di domanda, corredato della relativa relazione tecnica, deve essere altresì inviato dal soggetto promotore con raccomandata A/R entro i tre giorni lavorativi successivi alla data dell'invio telematico, in plico chiuso che rechi in modo ben visibile la denominazione ed il recapito dell'impresa mittente, l'identificativo della domanda e l'indicazione: "L.388/00 EC" all'indirizzo: MCC S.p.A., Via Piemonte 51, 00187 Roma. Ove tale documentazione non sia inoltrata al Gestore con raccomandata A/R entro il termine sopra prescritto ovvero la documentazione inoltrata sia incompleta o non integralmente compilata in ogni sua parte, la relativa domanda si intenderà decaduta. L'invio con raccomandata A/R del modulo di domanda e dei relativi allegati non è richiesto qualora il progetto riguardi una sola impresa e la medesima abbia effettuato l'invio telematico della domanda e della relativa relazione sottoscritte con "firma digitale" ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 pubblicato sul S.O. n 93 alla Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2005; in tal caso farà fede quanto inviato con procedura telematica.

5. All'impresa che in fase di prenotazione dichiara di voler partecipare ad un progetto presentato da un promotore per un consorzio di 5 o più piccole medie imprese ovvero per una associazione di 14 o più piccole medie imprese e che si impegna a sottoscrivere la partecipazione al consorzio o alla associazione temporanea entro la data del decreto di concessione delle agevolazioni, potrà essere concessa la stessa agevolazione attribuita alle imprese del consorzio ovvero alle imprese dell'associazione. Qualora la partecipazione dell'impresa non avvenga entro la data del decreto di concessione l'agevolazione concessa verrà revocata.

6. Qualora alla data in cui è interrotto il termine di cui al comma 1 del presente articolo, le domande di prenotazione delle risorse pervenute non esauriscano le disponibilità finanziarie, le risorse residue sono destinate con decreto dirigenziale all'incremento delle disponibilità per progetti di collegamento telematico nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, ai sensi del relativo decreto ministeriale emanato nella stessa data del presente decreto.

Art. 2

1. Alla circolare n. 900501 del 10 dicembre 2002 di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

A) al punto 1.5 le parole "www.minindustria.it" sono sostituite con le parole: "www.attivitaproduttive.gov.it";

B) Il primo comma del punto 2.2 è sostituito dal seguente:

"2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate dall'impresa successivamente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente Decreto. Il progetto, per ciascuna impresa, non potrà presentare spese agevolabili inferiori a euro 30.000,00, pena la nullità della domanda e l'agevolazione non potrà essere comunque concessa su una spesa totale superiore a euro 100.000,00. Le spese sono quelle relative all'acquisizione da parte di ciascuna impresa:

a) di hardware, nel limite del 5%;

b) di software per tiratura ai fini della realizzazione del progetto;

c) di consulenze specialistiche per lo sviluppo, customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet (ad esempio: applicazioni di e-Commerce, applicazioni di business to-business, ecc.) e per l'integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CMR);

d) di consulenze specialistiche per il marketing nel limite del 15%, più propriamente spese che consentono un aumento di visibilità dell'offerta on-line quali, a titolo esemplificativo, creazione e registrazione di marchi, search advertising, banner, comparatori di prezzo;

e) di servizi destinati alla formazione del personale comprese spese per e-learning ovvero spese per gestire in house la formazione, nel limite del 15%;

f) di servizi per lo sviluppo, manutenzione e aggiornamento della piattaforma tecnologica nel limite del 10%.

C) Al punto 2.3 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

" Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'informatizzazione aziendale connessi al progetto nel limite del 30% delle spese di ciascuna impresa e per un importo non superiore a euro 25.000,00. Sono esclusi dal calcolo del 30% i costi sostenuti dall'impresa per la formazione".

D) Al punto 2.5 è aggiunto il seguente periodo:

"E' consentito il cumulo delle agevolazioni, nel limite di 100.000,00 euro, qualora ne ricorrano le condizioni, con l'utilizzo della garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 del decreto del 15 giugno 2004".

E) Il punto 3.4 è sostituito dai commi 3 e 4 del precedente Art. 1.

F) Al punto 3.5 le parole "che tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, del quale è data comunicazione scritta al soggetto promotore. Nel

caso di esubero delle richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue disponibilità del giorno precedente, è disposta la riduzione pro-quota dell'agevolazione" sono sostituite con le parole: "e di quanto previsto al successivo punto 5.1".

G) Al punto 4.1 le parole "non inferiore all'80 per cento" sono sostituite con le parole "del 100 per cento".

H) Al punto 4.5 le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole "due mesi".

I) Al punto 4.7 le parole "iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale" sono sostituite con le parole "iscritto ad albi professionali".

L) I punti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, sono abrogati.

M) Al punto 4.12 le parole "punto 4.11" sono sostituite con le parole "punto 4.7".

N) Il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

5.1 La determinazione dell'ammontare dell'agevolazione da prenotare a favore di ciascuna impresa è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) in misura pari al 45% dei costi documentati e agevolabili per domande presentate da soggetti costituiti in forma di consorzio di 5 o più PMI,
- b) in misura pari al 40% dei costi documentati e agevolabili per domande presentate da soggetti costituiti in forma di associazione temporanea di 14 o più PMI,
- c) in misura pari al 35% dei costi documentati e agevolabili domande non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b).

Il termine di ricezione delle domande viene interrotto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'importo complessivo delle agevolazioni richieste determina l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Per ciascuna giornata in cui risulta aperto il termine di ricezione delle domande, le risorse finanziarie disponibili sono destinate prioritariamente in favore delle domande di cui alla lettera a), successivamente alle domande di cui alla lettera b), ed infine alle domande di cui alla lettera c).

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio Centrale Bilancio e verrà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sarà reso disponibile sul sito internet www.attivitaproduttive.gov.it.

IL MINISTRO
Firmato Scajola

Roma, 9 marzo 2006

Uff. E2/TDS
comm.eletr. agevolaz. imprese